

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Az Multirischi"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una serie di coperture assicurative di Responsabilità Civile.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Responsabilità Civile: danni involontariamente cagionati a terzi in relazione all'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

Con riferimento alle Sezione Responsabilità Civile, il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel Dip aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?/Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo".

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sezione Responsabilità Civile: responsabilità per fatti inerenti attività diverse da quella indicata nella Scheda di Polizza; attività svolte senza il possesso dei requisiti previsti dalla legge.



Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Ci sono limiti di copertura?" del Dip aggiuntivo Danni.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione Responsabilità Civile: l'assicurazione vale nel territorio di tutti i Paesi europei; la garanzia RCO vale nel mondo intero.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?/ Cosa fare in caso di sinistro?" del Dip aggiuntivo Danni.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale con una maggiorazione del premio rispettivamente del 2%, 3%, 4%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della Polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

**Come posso disdire la polizza?**

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale puoi disdettare alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa <Allianz S.p.A.>

Prodotto "Az Multirischi"

29/10/2022 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.017** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.149** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.577** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.160** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.804** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.804** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **225%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Sezione Responsabilità Civile

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di Cose in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa	
Garanzia aggiuntiva Danni alle Cose in consegna e custodia	La garanzia comprende, sempreché esista servizio di guardaroba custodito, i danni conseguenti a sottrazione, distruzione e deterioramento delle Cose portate e consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe per legge.
Garanzia aggiuntiva Tribunale	L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o esercizio di tribunale.
Garanzia aggiuntiva Lesioni ad artisti ed orchestrali	La garanzia si estende ai danni corporali subiti dagli artisti e dagli orchestrali, limitatamente alla morte e alle lesioni gravi o gravissime.
Garanzia aggiuntiva Responsabilità civile verso prestatori di lavoro	L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro. La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS. Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.
Garanzia aggiuntiva Malattie professionali	L'assicurazione RCO è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL. Tale estensione è operante a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di inizio dell'operatività della presente garanzia e siano conseguenza di fatti colposi commessi per la prima volta dopo tale data e fino alla data di cessazione dell'Assicurazione o fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 Ci sono limiti di copertura?	
ESCLUSIONI	
Esclusioni Sezione Responsabilità Civile	
Esclusioni Sezione Responsabilità Civile	L'Assicurazione non comprende i danni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ derivanti da comportamenti consapevoli, prolungati e reiterati tenuti dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata, che abbiano già dato origine a richieste di risarcimento da parte di terzi e per i quali l'Assicurato, dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, non abbia posto in essere provvedimenti atti ad evitare, in relazione alla stessa prestazione d'opera, il ripetersi degli stessi eventi dannosi oggetto della richiesta di risarcimento. L'esclusione non si applica qualora gli eventi dannosi siano frutto di

	<p>comportamenti insiti nelle modalità di esecuzione dell' attività dichiarata non altrimenti evitabili;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ da furto; ▪ ascrivibili in tutto o in parte direttamente o indirettamente all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; ▪ derivanti da campi elettromagnetici; ▪ derivanti dall'utilizzo di prodotti e/o organismi geneticamente modificati; ▪ derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; ▪ conseguenti all'utilizzo di fuochi pirotecnici; ▪ punitivi di qualsiasi natura; ▪ da rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonché quelli subiti da aeromobili; ▪ derivanti da trasformazioni o da assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.); ▪ da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; ▪ da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque non abbia compiuto il 16° anno d'età; ▪ derivanti da prestazioni mediche, infermieristiche e sanitarie in genere; ▪ a Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo; ▪ alle Cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; ▪ alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni; ▪ a Cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo il caso in cui le attività siano svolte presso terzi; ▪ alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, ad eccezione dei veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro nonché relativamente alle attività svolte presso terzi; ▪ conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; ▪ i danni da inquinamento sia accidentale che non accidentale; ▪ di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; ▪ derivanti da atti di Terrorismo.
<p>Ulteriori esclusioni che integrano le esclusioni della sezione Responsabilità Civile per i rischi di seguito indicati</p>	
<p>Esclusioni per Proprietario di cane di razza pericolosa</p>	<p>Sono esclusi i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.</p>
<p>Esclusioni per Proprietario di animali</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alle coltivazioni e quelli da contagio; ▪ subiti dalle persone che cavalcano gli animali nonché da qualsiasi persona che assiste o governa gli stessi; ▪ derivanti dall'attività di allevamento e di stazione di monta; ▪ causati da cani appartenenti ad una delle seguenti razze: <ul style="list-style-type: none"> ▪ american bulldog; ▪ pastore di Charplanina; ▪ pastore dell'Anatolia; ▪ pastore dell'Asia Centrale ▪ pastore del Caucaso; ▪ cane da Serra da Estrella; ▪ dogo argentino; ▪ fila brasileiro;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ perro da canapo majoero; ▪ perro da presa canario; ▪ perro da presa Mallorquin; ▪ pit bull; ▪ pit bull mastiff; ▪ pit bull terrier; ▪ rafeiro do alentejo; ▪ rottweiler; ▪ tosa inu.
Esclusioni per le Manifestazioni di durata temporanea (sagre, fiere, mostre, mostre d'arte, esposizioni, conferenze e congressi, sale d'asta)	<p>L'Assicurazione non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i danni derivanti dalla proprietà ed esercizio di tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri, impianti sciistici e di risalita; ▪ i danni derivanti da proprietà ed uso di cavalli; ▪ le manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli e imbarcazioni a motore e aeromobili; ▪ la responsabilità personale dei gestori di attrazioni, giochi e qualsiasi altra attività svolta a titolo commerciale.
Esclusioni per la Responsabilità Civile del cacciatore	<p>La garanzia non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se l'Assicurato non è in possesso dei requisiti di età e di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria previsti per legge; ▪ se l'Assicurato non è in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia; ▪ se l'attività venatoria viene svolta con mezzi non consentiti dalla legge, nonché in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alle vigenti disposizioni di legge; ▪ per danni da incendio; ▪ per danni, anche da furto, a Cose ed animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.
Esclusioni valide per le singole garanzie aggiuntive che integrano le esclusioni della Sezione Responsabilità Civile	
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Danni alle Cose in consegna e custodia	<p>Sono esclusi i danni alle Cose non consegnate. L'Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e Cose in essi contenute. Sono in ogni caso esclusi dall'Assicurazione i danni cagionati da incendio e bruciature di qualsiasi tipo nonché quelli causati da qualsiasi operazione e/o lavorazione.</p>
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Tribune	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Lesioni ad artisti ed orchestrali	Non sono previste esclusioni specifiche, ferma l'applicazione delle esclusioni della Sezione Responsabilità Civile.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Responsabilità civile verso prestatori di lavoro	<p>E' esclusa dall'Assicurazione RCO la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alle malattie professionali che colpiscano i propri Prestatori di lavoro; ▪ all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; ▪ all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici; ▪ a trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero a produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; ▪ a detenzione o impiego di esplosivi.
Esclusioni Garanzia aggiuntiva Malattie professionali	<p>La garanzia non vale per le malattie professionali dovute a silicosi e asbestosi e per qualsiasi altra malattia determinata da asbesto e da campi elettromagnetici L'assicurazione non vale: 1) per quei soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;</p>

	<p>2) per le malattie professionali conseguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda; - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere i fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda. <p>L'esclusione di cui al punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;</p> <p>3) per le malattie professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;</p> <p>4) per le malattie riconducibili a pratiche di mobbing o bossing;</p> <p>5) per i Prestatori di lavoro non assunti a tempo indeterminato.</p>	
Soggetti esclusi		
Soggetti esclusi	Sezione Responsabilità Civile	
	<p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente; ▪ se l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente, nonché le società controllate e/o collegate ai sensi della vigente normativa; ▪ le persone che, essendo con l'Assicurato in rapporto di dipendenza, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'esercizio dell'attività oggetto dell'Assicurazione. ▪ gli organizzatori, i musicisti, gli artisti e gli orchestrali se il rischio assicurato è "Manifestazioni di durata temporanea (sagre, fiere, mostre, mostre d'arte, esposizioni, conferenze e congressi, sale d'asta)"; ▪ <p>Non sono considerati terzi tra loro: i cani affidati all'Assicurato se il rischio assicurato è "Dogsitter"</p>	
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO		
Sezione Responsabilità Civile		
Garanzia Responsabilità Civile	Garanzia Rc base	Franchigia per danni a cose
	Danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi	Limite di indennizzo Scoperto
	Attività svolte presso terzi per i danni: - a cose di terzi "inamovibili" che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori - da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute	Limite di indennizzo Scoperto
Proprietario di cane di razza pericolosa	per la RC derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella qualità di proprietario di cane di razza pericolosa	Franchigia per danni a cose e persone
Proprietario di animale	per la RC derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella qualità proprietario di animale	Franchigia per danni a cose e persone
Dogsitter	per la RC derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio di attività di Dogsitter	Franchigia per danni a cose e persone per cani di "razza pericolosa" come identificati in

		Polizza Franchigia per danni a cose per altre tipologie di cani di razza non pericolosa
Educatore / Addestratore cinofilo	per la RC derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio di attività di Educatore / Addestratore cinofilo	Franchigia per danni a cose
Committenza lavori	per la RC derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in qualità di committente di lavori	Franchigia per danni a cose
Manifestazione di durata temporanea	danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni	Franchigia per veicolo danneggiato
	danni diretti e materiali ai veicoli di terzi e/o prestatori di lavoro trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori	Franchigia per veicolo danneggiato
	danni derivanti dallo svolgimento di attività di vigilanza	Franchigia per danni a cose relativamente a danni provocati da cani
RC Cacciatore	per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi durante l'esercizio dell'attività venatoria	Franchigia per danni a cose e persone
Danni alle cose in consegna e custodia		Limite di indennizzo Scoperto
Tribune		Franchigia per danni a cose a seconda dell'opzione scelta
Garanzia RCO		Franchigia danno biologico opzionale

Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie

- **Franchigia 200 euro**
 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = 1000 euro
 - Importo indennizzato = 800 euro

- **Scoperto 10%**
 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione 6000 euro
 - Scoperto 10% = 600
 - Importo indennizzato = 6000 – 600 = 5400 euro

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro Sezione Responsabilità Civile
	<p>In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • darne avviso all'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando il numero di Polizza, luogo, data e ora dell'evento, descrizione dei fatti, delle persone e delle Cose coinvolte. <p>L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse

	<p>contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; in tal caso l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;</p> <ul style="list-style-type: none"> • astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.
Prescrizione	I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni .
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa all'attività svolta), o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, della variazione dell'attività svolta) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Nel contratto puoi convenire che alla scadenza di ogni rata annuale il premio, le somme assicurate e/o i massimali ed i limiti di indennizzo siano adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'Indice ISTAT.
Rimborso	<p>Recesso in caso di sinistro</p> <p>Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, l'Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto a diverse tipologie di attività tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Baby sitter, Badante, Addestratore/Educatore cinofilo, Dog sitter, Manifestazione di durata temporanea; Spettacoli Viaggianti; Docente; Istruttore Sportivo al di fuori degli istituti scolastici; Proprietario di cane di razza pericolosa; Proprietario di animali; Tirocinante, borsista, stagista; Committenza lavori; Assistente bagnante; Rc del cacciatore.</p> <p>La possibilità di assicurare alcune tipologie di rischio sarà discrezionalmente valutata dall'Impresa</p>	



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 22%.

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano;• tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all' Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell' Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell' Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none">- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;- copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.
--	---

Risoluzione delle liti transfrontaliere	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

AZ Multirischi

Assicurazione responsabilita' civile generale

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 56 - 01 - 01/01/2019

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

Glossario

Addetti: i titolari, i soci ed i Prestatori di lavoro.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Cose: sia gli oggetti materiali, sia gli animali.

Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni di Polizza senza tener conto di limiti, scoperti e franchigie eventualmente applicabili.

Franchigia: somma stabilita contrattualmente in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del Danno liquidabile.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro, dopo l'applicazione al Danno liquidabile di limiti, franchigie/scoperti eventualmente previsti nella Scheda di Polizza.

Impresa: Allianz S.p.A.

Limite di Indennizzo: l'importo, entro il Massimale, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alla singola garanzia prestata.

Massimale: importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, per periodo assicurativo, in relazione alle garanzie prestate.

Periodo di Assicurazione: nel caso in cui l'assicurazione preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza dell'assicurazione e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue di Polizza; nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

Polizza: documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale - anche per periodi inferiori all'anno - per l'esercizio dell'attività sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del Codice Civile e i loro dipendenti.

Sono comunque considerati Prestatori di lavoro i soci soggetti agli adempimenti INAIL previsti dalle vigenti normative.

Scheda di Polizza: documento riepilogativo della copertura assicurativa che è parte integrante della Polizza.

Scoperto: somma stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'Assicurato, calcolata in percentuale del Danno liquidabile e da esso dedotta.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Indice

Per facilitare la consultazione del documento che segue, segnaliamo che le garanzie descritte nelle diverse Sezioni del medesimo, sono operanti quando espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni ivi indicate, compresa l'applicazione delle franchigie e degli scoperti.

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	3
2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA	4
3. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	5

Condizioni di assicurazione

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.2 - Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 1.3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 1.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. 1.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato **deve dare immediata comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio**. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare **la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione** ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

Art. 1.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e, in deroga al predetto articolo, rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005.

In tutti i casi, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non trascorso sulle Somme assicurate in essere al momento del recesso. Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 1.8 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

Art. 1.9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Condizioni di assicurazione

Art. 1.10 - Recupero sconto commerciale

Il Premio del presente contratto ha beneficiato dello sconto commerciale, indicato nella Scheda di polizza, per iniziativa dell'intermediario col quale è stato stipulato il contratto stesso.

Detto sconto verrà ridotto nella misura indicata nella Scheda di Polizza alla scadenza di ogni annualità, sino al suo eventuale azzeramento.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Le Condizioni Particolari indicate nel presente paragrafo sono operanti solo se richiamate nella Scheda di polizza.

I - Indicizzazione

Premesso che con l'espressione:

- "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT;
- "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade l'annualità di Premio;

alla scadenza di ogni annualità di Premio, il Premio stesso, i Massimali ed i Limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) e previsti nella Scheda di Polizza vengono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente. Sono esclusi da tale indicizzazione gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

EF - Esenzione fiscale

Secondo quanto dichiarato dal Contraente, in base al disposto della normativa vigente la presente Polizza è esente dall'imposta di Assicurazione, dal momento che assicura cose soggette alla disciplina del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.

P - Deroga alla proroga del contratto

A parziale deroga dell'art. 1.2 "Durata e proroga dell'Assicurazione", il presente contratto non verrà tacitamente prorogato alla sua naturale scadenza.

B1 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione dell'Assicurazione alla società di brokeraggio indicata in Polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti all'Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio la quale sarà anche autorizzata all'incasso dei Premi per conto dell'Impresa.

B2 - Clausola Broker con riparto di coassicurazione

Premesso che l'Assicurazione è ripartita per quote tra le Compagnie indicate in Polizza, il Contraente dichiara di aver affidato la gestione dell'Assicurazione alla società di brokeraggio riportata in Polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti all'Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio, la quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Compagnie coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei Premi di Polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della sopracitata società di brokeraggio direttamente nei confronti di ciascuna Compagnia coassicuratrice.

Ogni modifica dell'Assicurazione, che richieda la stipula di un nuovo contratto, impegna le Compagnie coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo emesso dalla Compagnia delegataria.

PP - Proroga del termine di pagamento del Premio

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.1 "Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio", il termine di 15 giorni, fissato per il pagamento delle rate di Premio successive alla prima, si intende elevato a 30 giorni.

PD - Proroga del termine di denuncia sinistri

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3.9 "Obblighi" delle Norme in caso di Sinistro, il termine indicato per la denuncia dei sinistri si intende raddoppiato.

Condizioni di assicurazione

3. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile

Art. 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga - entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di Polizza e ferme le esclusioni previste al presente articolo, all'art. 3.2 "Rischi esclusi dall'Assicurazione" nonché nei paragrafi Condizioni Speciali e Garanzie Aggiuntive della presente sezione - a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;

in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso e colposo di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della L. n. 222/1984 e successive modifiche ed integrazioni per i danni subiti da terzi.

L'Assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- per i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in Polizza,
- per danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi compreso il mancato uso dei locali, purchè conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. **La presente garanzia è prestata entro Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

Nel caso in cui le attività siano svolte presso terzi l'Assicurazione comprende:

- i danni alle Cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che, per volume e peso, non possano essere rimosse;
- i danni a Cose altrui derivanti da incendio esplosione e scoppio, di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.

La presente garanzia è prestata entro Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 3.2 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da comportamenti consapevoli, prolungati e reiterati tenuti dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata, che abbiano già dato origine a richieste di risarcimento da parte di terzi e per i quali l'Assicurato, dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, non abbia posto in essere provvedimenti atti ad evitare, in relazione alla stessa prestazione d'opera, il ripetersi degli stessi eventi dannosi oggetto della richiesta di risarcimento. L'esclusione non si applica qualora gli eventi dannosi siano frutto di comportamenti insiti nelle modalità di esecuzione dell'attività dichiarata non altrimenti evitabili;
- da furto;
- ascrivibili in tutto o in parte direttamente o indirettamente all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- derivanti da campi elettromagnetici;
- derivanti dall'utilizzo di prodotti e/o organismi geneticamente modificati;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- conseguenti all'utilizzo di fuochi pirotecnici;
- punitivi di qualsiasi natura;
- da rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonché quelli subiti da aeromobili;
- derivanti da trasformazioni o da assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);
- da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque non abbia compiuto il 16° anno d'età;
- derivanti da prestazioni mediche, infermieristiche e sanitarie in genere;
- a Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- alle Cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- a Cose altrui derivanti da incendio esplosione e scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto previsto dall'art. 3.1 "Oggetto dell'Assicurazione;" relativamente alle attività svolte presso terzi;

Condizioni di assicurazione

- alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, fermo quanto previsto dall'art. 3.1 "Oggetto dell'Assicurazione;" relativamente ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro nonché relativamente alle attività svolte presso terzi;
- conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i danni da inquinamento sia accidentale che non accidentale;
- di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- derivanti da atti di Terrorismo.

Art. 3.3 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;
- se l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente, nonché le società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
- le persone che, essendo con l'Assicurato in rapporto di dipendenza, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'esercizio dell'attività oggetto dell'Assicurazione.

Condizioni Speciali

Le Condizioni Speciali indicate nel presente paragrafo integrano/derogano le Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile.

Disciplina specifica valida per il Proprietario di cane di razza pericolosa

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dalla proprietà e/o utilizzo di un cane appartenente ad una delle seguenti razze:

- american bulldog;
- pastore di Charplanina;
- pastore dell'Anatolia;
- pastore dell'Asia Centrale;
- pastore del Caucaso;
- cane da Serra da Estrella;
- dogo argentino;
- fila brasileiro;
- perro da canapo majoero;
- perro da presa canario;
- perro da presa Mallorquin;
- pit bull;
- pit bull mastiff;
- pit bull terrier;
- rafeiro do alentejo;
- rottweiler;
- tosa inu.

La garanzia è operante a condizione che il cane sia regolarmente iscritto all'anagrafe canina.

L'Assicurazione è valida anche in capo a colui che, con il consenso dell'Assicurato, si serve dell'animale e/o lo detiene a titolo di favore.

Ad integrazione dell'art. 3.2 "Rischi esclusi dall'Assicurazione", **sono esclusi i danni alle coltivazioni e quelli da contagio**La presente garanzia è prestata previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

Disciplina specifica valida per il Proprietario di Animali

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dalla proprietà e/o utilizzo dell'animale, la cui tipologia è indicata nella Scheda di Polizza.

Per i cani la garanzia è operante a condizione che **gli stessi siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina.**

L'Assicurazione è valida anche in capo a colui che, con il consenso dell'Assicurato, si serve dell'animale e/o lo detiene a titolo di favore.

Ad integrazione dell'art. 3.2 "Rischi esclusi dall'Assicurazione", **sono esclusi i danni:**

- alle coltivazioni e quelli da contagio;
- subiti dalle persone che cavalcano gli animali nonché da qualsiasi persona che assiste o governa gli stessi;
- derivanti dall'attività di allevamento e di stazione di monta;

Condizioni di assicurazione

■ causati da cani appartenenti ad una delle seguenti razze:

- american bulldog;
- pastore di Charplanina;
- pastore dell'Anatolia;
- pastore dell'Asia Centrale;
- pastore del Caucaso;
- cane da Serra da Estrella;
- dogo argentino;
- fila brasileiro;
- perro da canapo majoero;
- perro da presa canario;
- perro da presa Mallorquin;
- pit bull;
- pit bull mastiff;
- pit bull terrier;
- rafeiro do alentejo;
- rottweiler;
- tosa inu.

La presente garanzia è prestata **previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

Disciplina specifica valida per l'attività di Dog sitter

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

Si precisa che i cani affidati all'Assicurato **non sono considerati terzi tra di loro.**

La presente garanzia è prestata **previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

Nel caso in cui il danno sia cagionato da un cane appartenente ad una delle seguenti razze:

- american bulldog;
- pastore di Charplanina;
- pastore dell'Anatolia;
- pastore dell'Asia Centrale;
- pastore del Caucaso;
- cane da Serra da Estrella;
- dogo argentino;
- fila brasileiro;
- perro da canapo majoero;
- perro da presa canario;
- perro da presa Mallorquin;
- pit bull;
- pit bull mastiff;
- pit bull terrier;
- rafeiro do alentejo;
- rottweiler;
- tosa inu;

la presente garanzia è prestata **previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

Disciplina specifica valida per l'attività di Educatore/Addestratore cinofilo

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

L'Assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato abbia svolto un corso riconosciuto dall'Enci (Ente Nazionale Cinofilia Italiana).

La presente garanzia è prestata **previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

Disciplina specifica valida per l'attività di Istruttore Sportivo

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

L'Assicurazione è **efficace a condizione che l'Assicurato sia in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività assicurata.**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dall'attività di personal trainer.

Disciplina specifica valida per l'attività di Assistente Bagnante

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

Condizioni di assicurazione

L'Assicurazione non comprende la responsabilità civile derivante da attività medico-infermieristiche, ad eccezione del caso in cui vengano attuate manovre salvavita di emergenza.

L'Assicurazione è **efficace a condizione che l'Assicurato sia in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività assicurata.**

Disciplina specifica valida per l'attività di Badante

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

L'Assicurazione è operante semprechè l'Assicurato sia in regola con gli obblighi previsti dalla legge.

Disciplina specifica valida per la responsabilità civile della Committenza

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione così come descritti nella Scheda di Polizza.

L'Assicurazione è efficace anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 a condizione che:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori conformemente a quanto disposto dalla legge sopra citata;
- dall'evento siano derivati la morte o lesioni gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del codice penale.

L'operatività dell'Assicurazione è subordinata all'esistenza di efficace Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso Prestatori di lavoro intestata alla ditta/e appaltatrice/i nel corso dei lavori edili sopra specificati.

La presente garanzia è prestata **previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.**

Disciplina specifica valida per l'attività di Baby Sitter

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

L'Assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi previsti dalla legge.

Disciplina specifica valida per gli Spettacoli Viaggianti

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nell'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3.1 "Oggetto dell'Assicurazione", l'Assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio da dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL, **semprechè dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;**
- per i danni derivanti dalla responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.** La presente garanzia copre anche la responsabilità personale dei Prestatori di lavoro che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008.

Disciplina specifica valida per le Manifestazioni di durata temporanea (sagre, fiere, mostre, mostre d'arte, esposizioni, conferenze e congressi, sale d'asta)

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nell'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3.1 "Oggetto dell'Assicurazione", l'Assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- per i danni provocati da soggetti di cui l'Assicurato stesso si avvalga nella realizzazione delle attività oggetto dell'Assicurazione, sia la responsabilità civile personale di coloro che collaborano alle stesse a titolo gratuito;
- per i danni derivanti dall'allestimento e dallo smontaggio di stands, palchi e attrezzature, servizi di biglietteria e vigilanza, anche qualora il servizio venga affidato a terzi;
- per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio da dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL, **semprechè dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;**
- per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, **ferma restando l'esclusione dei danni alle Cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso dei mezzi. La presente garanzia è prestata previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;**
- per i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi e/o prestatori di lavoro che si trovano in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori. **La presente garanzia è prestata previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza;**

Condizioni di assicurazione

- per i danni derivanti dalla gestione di bar nonché la proprietà o uso di macchine automatiche per la distribuzione delle bevande;
- per i danni cagionati, da cibi o bevande somministrati o smerciati, entro un anno dalla consegna e, comunque, entro il periodo di validità dell'Assicurazione, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto**. Per i generi alimentari di produzione propria, la garanzia copre i danni dovuti a vizio originario del prodotto;
- per i danni derivanti dallo svolgimento di attività di vigilanza effettuata anche con guardie armate e cani;
- per i danni derivanti dalla responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale**. La presente garanzia copre anche la responsabilità personale dei Prestatori di lavoro che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008.

Ad integrazione dell'art. 3.2 "Rischi esclusi dall'Assicurazione", **l'Assicurazione non comprende:**

- i danni derivanti dalla proprietà ed esercizio di tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri, impianti sciistici e di risalita;
- i danni derivanti da proprietà ed uso di cavalli;
- le manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli e imbarcazioni a motore e aeromobili;
- la responsabilità personale dei gestori di attrazioni, giochi e qualsiasi altra attività svolta a titolo commerciale.

Ad integrazione dell'art. 3.3 "Persone non considerate terzi", si precisa che **gli organizzatori, i musicisti, gli artisti e gli orchestrali non sono considerati terzi**.

Disciplina valida per la Responsabilità Civile del Cacciatore

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nell'esercizio dell'attività venatoria, indicata nella Scheda di Polizza e svolta in conformità delle disposizioni di cui alla legge n. 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità personale e diretta dell'Assicurato.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3.1 "Oggetto dell'Assicurazione", l'Assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- per i danni provocati dai cani impiegati dall'Assicurato durante l'esercizio della caccia; **la presente garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza**.
- per i danni derivanti dall'esercizio del tiro a segno, tiro a volo e tiro al piattello.

Ad integrazione dell'art. 3.2 "Rischi esclusi dall'Assicurazione", **la garanzia non è operante:**

- se l'Assicurato non è in possesso dei requisiti di età e di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria previsti per legge;
- se l'Assicurato non è in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- se l'attività venatoria viene svolta con mezzi non consentiti dalla legge, nonché in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- per danni da incendio;
- per danni, anche da furto, a Cose ed animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.

Disciplina specifica valida per l'attività di Docente

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile, amministrativa e contabile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dall'esercizio dell'attività indicata nella Scheda di Polizza.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3.1 "Oggetto dell'Assicurazione", l'Assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli alunni, il personale A.T.A. e gli altri insegnanti, in relazione all'esercizio dell'attività di docente;
- per i danni arrecati a terzi dall'eventuale personale non docente che collabora funzionalmente con l'Assicurato, sempreché sussista la responsabilità civile di quest'ultimo;
- per i danni arrecati a terzi durante la temporanea funzione di ispettore, presidente o commissario d'esame, con incarico conferito dall'Autorità competente;
- per le eventuali azioni di rivalsa contro di lui esercitate per danni involontariamente cagionati a terzi e direttamente risarciti dalla Pubblica Amministrazione;
- per i danni arrecati a terzi nell'ambito di attività scolastiche, parascolastiche, interscolastiche nonché quelle ginnico/sportive, sia scolastiche che extrascolastiche - nei limiti degli orari disposti dalle autorità della scuola - cui prendano parte gli alunni e comprende anche tutte le eventuali attività, diurne o serali, non strettamente connesse con l'orario di lezione, ma comunque finalizzate ad attività scolastiche. Tali attività, se autorizzate, saranno coperte anche se esercitate all'esterno dell'istituto;
- per i danni arrecati a terzi in occasione di gite scolastiche, visite guidate a musei, stabilimenti ed aziende - purché organizzate dalla scuola - e durante le supplenze, la refezione, il doposcuola, gli intervalli delle lezioni, la permanenza degli alunni nella scuola prima dell'inizio e dopo il termine delle lezioni (senza limiti di orario), nonché durante lo svolgimento di assemblee non autorizzate, purché tenute all'interno della scuola;

Condizioni di assicurazione

- per i danni arrecati a terzi in relazione all'esercizio privato dell'attività di docente.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato verso la Pubblica Amministrazione anche nei casi di colpa grave del docente per la responsabilità amministrativa patrimoniale che possa derivare allo stesso per danni provocati dal comportamento degli alunni sottoposti alla sua vigilanza (art. 61 Legge 312/80).

Disciplina valida per il Tirocinante, Borsista, Stagista

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività indicata in Scheda di Polizza.

Sono esclusi i rischi conseguenti all'attività professionale.

Garanzie aggiuntive della Responsabilità Civile

Le garanzie aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.

Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

DCC - Danni alle Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende, semprechè esista servizio di guardaroba custodito, i danni conseguenti a sottrazione, distruzione e deterioramento delle Cose portate e consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 del Codice Civile, **ferma l'esclusione** per i danni alle Cose non consegnate.

L'Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e Cose in essi contenute.

Sono in ogni caso esclusi dall'Assicurazione i danni cagionati da incendio e bruciature di qualsiasi tipo nonché quelli causati da qualsiasi operazione e/o lavorazione.

La presente garanzia è prestata entro il Limite di Indennizzo per ciascun Cliente e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

T - Tribune

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o esercizio di tribune.

AO - Lesioni ad artisti ed orchestrali

La garanzia si estende ai danni corporali subiti dagli artisti e dagli orchestrali, **limitatamente alla morte e alle lesioni gravi o gravissime così come disciplinate dall'Art. 583 del codice penale.**

RCO - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

E' esclusa dall'Assicurazione RCO la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente:

- alle malattie professionali che colpiscano i propri Prestatori di lavoro;
- all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- a trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero a produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- a detenzione o impiego di esplosivi.

Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purchè detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Resta inteso che, ove fosse avanzata una richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL, per quanto liquidato da tale Istituto all'infortunato o ai suoi aventi causa, l'Impresa risponderà nel limite del Massimale assicurato per l'Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.

In caso di danno che colpisca i Prestatori di lavoro, anche gli eventuali danni subiti dai congiunti dello stesso in conseguenza del Sinistro saranno indennizzati **nel limite del Massimale previsto per l'Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro.**

Condizioni di assicurazione

MP - Malattie professionali

A parziale deroga delle esclusioni previste nella garanzia aggiuntiva "Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro", l'assicurazione RCO è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL **escluse in ogni caso la silicosi e le malattie professionali derivanti da asbesto e da campi elettromagnetici.**

Tale estensione è operante a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di inizio dell'operatività della presente garanzia e siano conseguenza di fatti colposi commessi per la prima volta dopo tale data e fino alla data di cessazione dell'Assicurazione o fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il Massimale assicurato per Sinistro indicato nella Scheda di Polizza rappresenta comunque la massima esposizione dell'Impresa:

- per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;
- per più sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

Nell'eventualità in cui la presente copertura assicurativa sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "Polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della Polizza sostituita.

L'assicurazione non vale:

- 1) per quei soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere i fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda.L'esclusione di cui al punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3) per le malattie professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per le malattie riconducibili a pratiche di mobbing o bossing;
- 5) per i Prestatori di lavoro non assunti a tempo indeterminato.

L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato delle aziende dell'Assicurato; ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri di cui all'art 3.9 "Obblighi" della presente Sezione, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La garanzia si intende operante purché il Contraente abbia sottoscritto le dichiarazioni rese nel questionario allegato al presente contratto. Tali dichiarazioni saranno prese a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo.

Operatività delle garanzie di Responsabilità Civile

Art 3.4 - Efficacia dell'Assicurazione

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato degli eventuali requisiti /autorizzazioni richiesti dalla legge e/o dai regolamenti per lo svolgimento dell'attività dichiarata.

Art 3.5- Validità territoriale

L'Assicurazione della Responsabilità Civile vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.

L'Assicurazione della garanzia aggiuntiva "Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro" vale per il mondo intero.

Art. 3.6 - Corresponsabilità

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza. Detto Massimale, per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento **resta, per ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.**

Art. 3.7 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, **l'Impresa risponde soltanto per la quota di danno di pertinenza dell'Assicurato stesso.**

Condizioni di assicurazione

Art. 3.8 - Regolazione del Premio

Il Premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella Scheda di Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo di Assicurazione secondo le variazioni intervenute nello stesso periodo negli elementi presi come base per il calcolo del Premio ed indicati nella Scheda di Polizza, fermo il Premio minimo stabilito nella Scheda di Polizza.

Comunicazione dei dati variabili e inosservanza dell'obbligo di comunicazione

Entro 90 giorni dal termine del periodo di Assicurazione, l'Assicurato o il Contraente deve fornire per iscritto all'Impresa, l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del Premio. Nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente, nel termine prescritto, non abbia effettuato la comunicazione, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza di riscontro, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

Comunicazione del Premio di regolazione e mancato pagamento

L'impresa, ricevuta l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del Premio, provvede a determinare il Premio di regolazione e a comunicare al Contraente la differenza attiva o passiva rispetto al Premio anticipato in via provvisoria.

Il Premio di regolazione, determinato applicando all'elemento variabile a consuntivo i tassi di regolazione annuale del Premio indicati in Polizza, non può essere inferiore al Premio minimo indicato in Polizza.

Differenza attiva

Qualora il Premio di regolazione risulti superiore al Premio anticipato in via provvisoria, quale acconto di Premio (differenza attiva), il Contraente deve versare all'Impresa la differenza tra il Premio di regolazione e il Premio anticipato aumentata delle imposte di legge, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Impresa.

Se il Contraente o l'Assicurato non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza del pagamento, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata. Resta fermo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmente per il recupero del Premio non corrisposto.

Differenza passiva

Qualora il Premio di regolazione risulti inferiore al Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio (differenza passiva), l'Impresa deve restituire al Contraente la differenza tra il Premio anticipato e il Premio di regolazione al netto delle imposte di legge.

Consuntivo superiore al doppio rispetto a quello dichiarato all'inizio del periodo di Assicurazione

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75% dell'ultimo consuntivo.

Verifiche e controlli

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato non ottemperi a tali obblighi, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

Norme in caso di Sinistro della Responsabilità Civile

Art. 3.9 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve :

- darne avviso all'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando il numero di Polizza, luogo, data e ora dell'evento, descrizione dei fatti, delle persone e delle Cose coinvolte. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile;**
- informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; in tal caso l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Art. 3.10 - Gestione delle vertenze - spese di resistenza

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale e amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Condizioni di assicurazione

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. L'Impresa ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. **Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato né delle spese di giustizia penale.

Condizioni di assicurazione